



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 123

OGGETTO: *Divieto di vendita e somministrazione di bevande contenute in vetro in occasione delle festività di Ferragosto 2021 - Rettifica ordinanza n. 122 del 12/08/2021*

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio del Comune di Misano Adriatico è previsto lo svolgimento di una serie di eventi e manifestazioni in occasione della prossima festività di Ferragosto ed in particolare di concerti musicali, mercatini e spettacoli di intrattenimento;

CONSIDERATO che in ragione di tali eventi nonché della medesima festività è previsto un notevole afflusso di persone e turisti e che la natura degli eventi indurrà ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO peraltro che alcune zone del territorio del Comune di Misano Adriatico fanno parte delle aree interessate dalla c.d. "movida" giovanile e che alcune, talvolta collocate anche in corrispondenza di zone residenziali o di accoglienza turistica, sono naturalmente predisposte ad accogliere tale fenomeno e necessitano la prevenzione di fenomeni di degrado nonché la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

CONSIDERATO altresì che nell'euforia collettiva le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATA la nota della Prefettura di Rimini prot. n.0049612 dell'11/08/2021 con la quale si chiede ai Sindaci dei Comuni della riviera l'adozione di provvedimenti uniformi inerenti il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro;

CONSIDERATO che la medesima nota giustifica l'adozione di tale provvedimento in ragione dei risultati positivi conseguiti in occasione della Notte Rosa 2021 mediante l'adozione di ordinanze ex art. 54 T.U.E.L. in maniera omogenea da parte delle amministrazioni locali costiere;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO quindi che per quanto concerne i pubblici esercizi e i commercianti itineranti su suolo pubblico collocati nella zona a mare della Strada Statale 16 (SS16), di prevedere che tutte le bevande, se richieste dal cliente per asporto, debbano essere vendute in confezioni di plastica o alluminio;

VISTO l'art. 54 del D. lgs 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definiscono gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato o ad impedirne la fruibilità determinino lo scadimento della qualità urbana;;

ORDINA

che su tutto il territorio comunale a mare dalle Strada Statale 16 (SS16)

- dalle ore 19:00 di venerdì 13 agosto fino alle ore 06:00 di sabato 14 agosto;
- dalle ore 19:00 di sabato 14 agosto fino alle ore 06:00 di domenica 15 agosto;
- dalle ore 19:00 di domenica 15 agosto fino alle ore 06:00 di lunedì 16 agosto;

Sia vietato:

- a chiunque in qualsiasi forma, compresi di distributori automatici, di svolgere attività di vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande contenute in recipienti o contenitori di vetro;
- detenere, consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati col medesimo materiale

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali e loro pertinenze su aree pubbliche, con conseguente cura da parte dei gestori di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:
 - Al Prefetto di Rimini;
 - Al Questore di Rimini;
 - Al Comando stazione Carabinieri di Misano Adriatico;
 - Al Comando di Polizia Locale;
 - Alla Guardia di Finanza.
- Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.
- la presente annulla e sostituisce la propria precedente ordinanza n. 122 del 12/08/2021 pari oggetto.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. q) del Codice del Processo (D.Lgs. 02/07/2010 n.104) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del DPR 24 novembre 1971 n.1199 entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Misano Adriatico, li 13/08/2021

IL SINDACO
Dott. FABRIZIO PICCIONI*

* documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.